



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

N. 173

OGGETTO: Destinazione area ceduta al Comune a seguito della convenzione relativa al Piano di lottizzazione "L'Agorà".

=====

L'anno **DUEMILASEI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** ore **12,30** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

VARGIOLU EFISIO
MASSA FABRIZIO
UTZERI ROBERTO

SECCI GIOVANNA

Assiste il Segretario Supplente Dott.ssa *Sumas Chiarella Maria*.

..*.*.*.*.*.*

LA GIUNTA

- Vista la deliberazione C.C. n. 78 del 30.11.2006 mediante la quale è stato modificato ed integrato il Regolamento per l'assegnazione di lotti di proprietà comunale per alloggi di Edilizia Residenziale.
- Vista la Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione denominato "L'Agorà", ricadente in zona C Subzona C1 e Subzona C2, del programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio sanitario vigente, stipulata in data 29.12.2005 dinanzi al notaio Carlo Mario De Magistris, tra il geom. Bruno Besalduch Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Villasimius e il sig. Antonio Sunda Amministratore Unico della ISA Costruzioni s.r.l., con la quale viene ceduta al Comune di Villasimius un'area di superficie complessiva di mq. 1643 (individuata con la particella catastale 4699 di mq. 683 e quella individuata con la particella catastale 4700 di mq. 960) destinata ad interventi di Edilizia Economica e Popolare.

- Ritenuto di dover destinare tale area alla realizzazione di un programma di Edilizia Popolare Residenziale Convenzionata.

DELIBERA

- Di destinare l'area ceduta al Comune a seguito della convenzione citata in premessa, alla realizzazione di un programma di Edilizia Popolare Residenziale;
- Di stabilire che i lotti verranno assegnati previo bando pubblico, a coloro che risultino in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al regolamento citato in premessa, ed approvato con deliberazione C.C. n. 78/06;
- Di stabilire che l'alloggio costruito sulle aree cedute in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di rilascio della licenza di abitabilità;
- Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione e la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo stimato dal Comune e congruito dall'Agenzia del Territorio, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione del valore dell'area su cui essa insiste determinati ai sensi dell'Art. 16 della legge n. 865 del 22.10.1971 e successive modifiche e integrazioni e prescindendo dalla loro localizzazione.